

## CIRCOLARE APRILE 2017

### Prossime scadenze:

- **10 aprile 2017:** comunicazione elenco clienti / fornitori (cd. Spesometro 2016) per contribuenti mensili;
- **16 aprile 2017:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **20 aprile 2017:** comunicazione elenco clienti / fornitori (cd. Spesometro 2016) per contribuenti trimestrali;
- **21 aprile 2017:** termine per comunicare ad Equitalia, mediante l'apposito modello, la volontà di avvalersi della rottamazione delle cartelle;
- **26 aprile 2017:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di marzo per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 aprile 2017:** presentazione denuncia rifiuti MUD 2017;
- **30 aprile 2017:** termine ordinario, nelle società di capitali, per approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

# Servizi Professionali Srl

## **Proroga Rottamazione cartelle**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 27 marzo 2017 n. 36, è stato ufficialmente prorogato al 21 aprile 2017 il termine per la presentazione della domanda per aderire alla definizione agevolata prevista dal Decreto legge n. 193/2016, convertito con legge n. 225/2016.

Oltre al differimento dei termini per tutti per la presentazione dell'istanza, è stato stabilito anche lo slittamento del termine di un anno per i soggetti stabiliti in Comuni colpiti dal sisma e che beneficiano delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 48 D.L. n. 189/2016, delle scadenze (vecchie e nuove) relative alla definizione agevolata.

## **Spesometro 2016: in scadenza al 10 e al 20 aprile**

L'obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti IVA 2016 (cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute) è in scadenza al 10 aprile 2017, per le ditte con liquidazione IVA mensile, e al 20 aprile per le ditte con liquidazione Iva trimestrale.

L'Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 24/03/2017, ha reso noto che:

- le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono escluse dall'invio dello Spesometro per il 2016;
- i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal DI 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria;
- è stato eliminato l'obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black-list, ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE;
- i commercianti al dettaglio non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell'Iva, effettuate nel 2016, mentre i tour operator non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.

## **COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I CLIENTI DELLO STUDIO**

Clienti che NON ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità  
Per la complessità delle elaborazioni richieste il nostro Studio non può predisporre la comunicazione per i clienti che non ci hanno affidato anche la tenuta della contabilità. Possiamo però, in qualità di intermediari abilitati, occuparci dell'invio telematico della comunicazione già predisposta con file conforme.

# Servizi Professionali Srl

## **Distributori automatici: termini differenziati per memorizzazione elettronica e trasmissione telematica**

A decorrere dal 1° aprile 2017 è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (o "vending machine").

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 era già stata introdotta una soluzione transitoria per i distributori dotati di:

- una o più "periferiche di pagamento" (come gettoniere rendiresto, validatori, selettori di moneta, lettori di banconote, dispositivi cashless di tipo contact o contactless, bluetooth, lettori di carte di debito/credito e/o altri supporti, sistemi basati su riconoscimento di caratteristiche fisionometriche, schede PC o PC dedicati allo scopo, periferiche di comunicazione con dispositivi esterni);
- un "sistema master";
- un "erogatore" di prodotti o servizi;
- una "porta di comunicazione", necessaria per comunicare/trasferire digitalmente i dati a un dispositivo esterno che li invii al Sistema dell'Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento direttoriale n. 61936 del 30 marzo 2017 sono state invece definite le informazioni, le regole tecniche, nonché gli strumenti ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi Iva che utilizzano distributori automatici che, alla data del 1° aprile 2017, siano privi della "porta di comunicazione".

Con lo stesso provvedimento è stato stabilito che, in fase di prima applicazione, per i soli distributori automatici non dotati di "porta di comunicazione" l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2018 .

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i distributori automatici di carburante che saranno oggetto di disposizioni specifiche.

## **Sanzioni ridotte per mancata presentazione modelli F24 a saldo zero**

Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 l'Agenzia Entrate ha chiarito quali sono gli importi da pagare in caso di ravvedimento operoso per mancata o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero per effetto di compensazione orizzontale.

Quando l'errore viene corretto entro 90 giorni, la sanzione prevista dalla legge per l'omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal 1° gennaio 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera i 5 giorni lavorativi.

Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso **entro 90 giorni** dall'omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

## Servizi Professionali Srl

- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall'omissione.

**Oltre 90 giorni**, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

- 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro 2 anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l'F24 a saldo zero viene presentato superati i 2 anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.

### **Operazioni Iva 2014: al via gli avvisi dell' Agenzia Entrate**

Ad aprile sono previste nuove comunicazioni e inviti preventivi mirati a segnalare discordanze e incongruenze emerse dall'incrocio dei dati di spesometro e dichiarazione.

Le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato ai fini Iva, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2014, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo allo stesso anno, potranno regolarizzare l'anomalia emersa ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

Con provvedimento del 24 marzo 2017 l'Agenzia ha fissato modalità e procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.

Tramite queste comunicazioni personalizzate, le Entrate mettono a disposizione dei soggetti Iva interessati sia le informazioni inviate dai loro clienti, da cui risultano ricavi o compensi non dichiarati e possibili anomalie rispetto a quanto riportato in dichiarazione, sia le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Per le imprese e i professionisti che non daranno seguito all'invito contenuto in queste lettere, i controlli partiranno nell'ultimo trimestre del 2017.

La comunicazione arriverà tramite posta elettronica certificata (Pec).

Tramite queste segnalazioni, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando così di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

# Servizi Professionali Srl

## Comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche Iva

Il 31 maggio 2017 sarà la prima scadenza per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al I° trimestre 2017, adempimento introdotto dal D.L. n. 193/2016 (articolo 4, comma 2 ) che trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.

A tal fine sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il modello per la comunicazione, approvato con Provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793. Oltre al modello, sono state approvate le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Nella tabella seguente viene schematizzato il nuovo scenario delle scadenze:

<b>Tipo di comunicazione</b>	<b>1° anno di applicazione (2017)</b>	<b>A regime</b>
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva	1° trimestre entro il 31 maggio	1° trimestre entro il 31 maggio
	2° trimestre entro il 18 settembre	2° trimestre entro il 16 settembre
	3° trimestre entro il 30 novembre	3° trimestre entro il 30 novembre
	4° trimestre entro febbraio	4° trimestre entro febbraio

## Publicato in G.U. il D.L. su voucher e responsabilità solidale negli appalti

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017, n. 64 è stato pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti".

Con riferimento ai voucher, il decreto in commento abroga lo strumento normativo, dando comunque la possibilità - ai committenti che abbiano già richiesto un carnet alla data del 17 marzo 2017 - di utilizzarli fino al 31 dicembre 2017.

L'INPS - con comunicato del 24 marzo 2017 - ha reso noto che a decorrere dal 22 marzo u.s. non è più possibile richiedere i Voucher Baby Sitting per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private e autonome (stante quanto previsto dal D.L. n. 25/2017 ); è, invece, ancora possibile richiedere il beneficio nella modalità di contributo asilo nido.

Il D.L. n. 25/2017 ripristina, poi, integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori.

# Servizi Professionali Srl

## **Unioni civili e convivenze di fatto: gli obblighi previdenziali per le aziende**

L'Inps - con Circolare 31 marzo 2017, n. 66 - ha fornito le prime istruzioni in merito all'incidenza delle nuove disposizioni normative sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d'impresa.

Per quanto riguarda le unioni civili, l'Istituto precisa che qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltreché tutte le disposizioni del codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76/2016, che contengano la parola "coniuge", devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

Lo status di coniuge rileva ai fini dell'individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d'impresa o, se l'impresa assume forma societaria, di uno dei titolari. Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore. Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.